

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Tribunale di Verona Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sig.ri magistrati

dott. Massimo Vaccari

Presidente Relatore

dott. Eugenia Tommasi di Vignano

Giudice

dott. Pierpaolo Lanni

Giudice



personalmente, entrambi assistiti e difesi dall'avv.(omissis) del foro di Verona

nonché contro

Pr. G., Vs. Walter, Z. M., in qualità di componenti del collegio sindacale della Ed. G. Spa, tutti assistiti e difesi dall'avv. (omissis) del foro di Verona, nonché Sc. Cesare e Ti. Federico, in qualità di componenti supplenti del collegio sindacale della Ed. G. Spa, non costituiti in giudizio.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2011;

RILEVA CHE

Il ricorrente, in qualità di socio, titolare dei due decimi del capitale sociale della Ed. G. S.p.A., a sostegno del ricorso in esame ha allegato la commissione da parte dei resistenti di alcune irregolarità che giustificherebbero l'adozione da parte del Tribunale di un ordine di ispezione dell'amministrazione della medesima società e, all'esito di tale attività, l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2409 4° comma c.c.

In particolare il Sp. lamenta, in primo luogo, che l'amministratore unico della Ed. G. S.p.A. nel dicembre del 2009 abbia fatto approvare dall'assemblea straordinaria della società una ricapitalizzazione di una società controllata, la Po. Ed. s.p.a., mediante sottoscrizione di azioni in aumento del relativo capitale

sociale per euro 900.000,00. Tale operazione, avrebbe, a detta del ricorrente e per utilizzare le medesime sue parole, "di fatto stornato una ingente porzione del patrimonio della società controllante verso una società partecipata, sottraendola così al pur limitato e indiretto controllo dei soci".

Il ricorrente addebita poi all'amministratore unico della Ed. G. S.p.a la commissione di alcune irregolarità di carattere contabile.

Egli, in particolare, ha sostenuto che:

- allorché, nell'aprile del 2011, e solo previa denunzia presentata ai sensi dell'art. 2408 c.c. al presidente del collegio sindacale, aveva avuto modo di esaminare i bilanci delle due società controllate della Ed. G. S.p.A, la Po. Ed. Spa e la Po. Ed. Hungaria k.f.t., riscontrando che gli stessi presentavano enunciazioni vaghe e generiche che non consentivano di comprendere quali operazioni fossero state compiute;
- il bilancio della controllata ungherese poi era stato presentato in spregio alle più elementari norme contabili di redazione;
- a seguito di tali emergenze il ricorrente aveva inviato al presidente del collegio sindacale una lettera nella quale erano state evidenziate tutte le voci di bilancio della Po. Ed. Spa che risultavano compilate in maniera approssimativa e prive della relativa documentazione giustificativa e veniva richiesta la documentazione mancante:
- a tale istanza il presidente del collegio sindacale aveva risposto di averla inoltrata all'organo amministrativo e, allorché essa era stata reiterata in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio della società resistente relativo all'esercizio 2010, l'amministratore unico e il presidente del collegio sindacale aveva obiettato che non era possibile riscontrarla in quanto riguardava soggetti terzi.

Con specifico riguardo all'organo di vigilanza il ricorrente ha sostenuto che esso si è dimostrato acquiescente rispetto ai fatti sopra descritti e "sostanzialmente assente nella sua funzione".

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento.

Infatti il primo dei rilievi mossi dal Sp. riguarda non già un atto dell'organo amministrativo ma una determinazione dell'assemblea dei soci della Ed. G. Spa cosicché non si vede, né d'altro canto è stato adeguatamente spiegato, come essa possa essere ricondotta al primo. Si noti che il ricorrente sul punto si è

limitato ad affermare che il S. "fece approvare l'aumento di capitale", ponendo così in luce il mero ruolo di proponente l'operazione dell'amministratore unico, senza attribuirgli condotte dirette a condizionare in qualche modo la determinazione dell'organo assembleare. Per quanto riguarda invece i componenti del collegio sindacale non si comprende per quale ragione, e a quale titolo, essi avrebbero dovuto interloquire su di essa.

Tali considerazioni hanno carattere assorbente rispetto a quelle, parimenti svolte dai resistenti, della mancanza di attualità della dedotta irregolarità e della impossibilità di riconnettere alla predetta operazione una qualche possibilità di pregiudizio per la società Ed. G. Spa, in virtù del rilievo che essa ha comportato un aumento del valore della partecipazione della medesima nella controllata.

Con riguardo alla seconda delle contestazioni elevate dal Sp. ai resistenti deve evidenziarsi come essa risulti gravemente lacunosa, dal momento che il ricorrente non ha precisato, nemmeno dopo aver avuto contezza della puntuale difesa delle controparti, quale sarebbe il passisile pregiudizio conseguente alle irrego arità contabili da lui lamentate. Si noti che una delle modifiche più rilevanti della disciplina dell'art. 2409 c.c. ad opera del d.lgs. 6/2003 è consistita nell'aggiunta, quale presupposto della denunzia, del requisito della potenzialità del danno a quello, preesistente, del sospetto di gravi irregolarità.

Come è stato osservato in dottrina, con l'introduzione di questo ulteriore requisito, il legislatore ha inteso limitare la possibilità di denunce pretestuose o dettate da motivi di disturbo e, al tempo stesso, escludere dall'ambito dell'intervento dell'autorità giudiziaria, e quindi dalla sfera di tutela della minoranza, le c.d. irregolarità informative.

Orbene nel caso di specie il ricorrente, non solo non ha individuato la natura del potenziale pregiudizio che la Ed. G. avrebbe subito per effetto delle prospettate irregolarità, ma non ha nemmeno precisato se esso interessi la medesima o le società da essa controllate, nonostante tale profilo dovesse essere necessariamente chiarito dal momento che tale alternativa è prevista dalla prima parte del primo comma dell'art. 2409 c.c..

Ancora, il rilievo relativo al bilancio della controllata ungherese risulta generico anche sotto un ulteriore e concorrente profilo ossia perché non è stato chiarito quali siano le norme contabili che non sarebbero state osservate nella redazione di esso e, a ben vedere, nemmeno se si tratti di disposizioni di diritto italiano o

piuttosto quelle di diritto ungherese dal momento che tale società, come osservato dai resistenti, è regolata dalle norme di quell'ordinamento giuridico.

Non può peraltro sottacersi che l'assunto implica eventuali responsabilità dell'organo amministrativo della società ungherese e non di quello della Ed. G. Spa cosicché risulta addirittura ultroneo.

Quanto alla doglianza del Sp. relativa alla mancata messa a disposizione della documentazione contabile della controllata Po. Ed. giova poi rilevare come, a prescindere dalla considerazione che la corrispondente istanza avrebbe dovuto essere rivolta all'organo amministrativo di tale società, il ricorrente non abbia alcun diritto al riguardo non essendo socio di essa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del procedimento in applicazione del principio della soccombenza ed esse si liquidano come in dispositivo in via equitativa stante il mancato deposito di nota spese. L'ammissibilità della condanna alle spese nei procedimenti di volontaria giurisdizione è infatti pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che anche in essi viene in rilievo quel contrasto tra posizioni giuridiche soggettive che può determinare la soccombenza (si veda sul punto tra le altre Cass. 21 marzo 2007 n. 6805).

Ad avviso di questo Tribunale sussistono i presupposti anche per la condanna del Sp. per lite temeraria, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cpc, come introdotto dalla L.69/2009. Tale norma, infatti, prevede che il Giudice possa, anche di sua iniziativa, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore della parte vittoriosa, alla quale, proprio per il carattere officioso della pronuncia, ben può attribuirsi natura sanzionatoria.

Il presupposto per l'applicazione di tale disposizione, ad avviso di questo collegio, è il medesimo previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ossia che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Questa infatti è l'interpretazione più convincente, anche perché costituzionalmente orientata, della norma essendo evidente che, se si prescindesse dai predetti requisiti, il solo agire o resistere in giudizio sarebbe sufficiente a giustificare la condanna e tale soluzione pare in contrasto con il

parametro dell'art. 24 Cost., senza contare che il Giudice non avrebbe elementi oggettivi ai quali ancorare la propria valutazione.

Ad ulteriore sostegno di tale esegesi milita l'argomento costituito dall'abrogazione, sempre da parte della L.69/2009, dell'ultimo comma dell'art. 385 cpc, che prevedeva la possibilità per la Corte di Cassazione di condannare d'ufficio la parte soccombente che avesse proposto il ricorso o vi avesse resistito, quantomeno con colpa grave, ad una somma equitativamente determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari.

Infatti pare incongruente rispetto a tale scelta la tesi che la condanna ex officio per lite temeraria possa ora prescindere del tutto dai predetti requisiti soggettivi.

Essi invece, in quanto previsti dal primo comma dell'art. 96 cpc, integrano verticalmente", come è stato osservato efficacemente da un autore, la nuova potesi

Da tale premessa consegue pure che della norma in esame è ben possible la concludano con una propunda sulle spese, non ostando a tale conclusione la circostanza che il primo comma dell'art. 96 c.p.c. qualifica eerne sentenza la decisione che può contenere la condanna per lite temeraria. Tale espressione, infatti, ben può essere intesa come provvedimento che definisce il giudizio (ordinario, cautelare o eventualmente di volontaria giurisdizione) davanti al giudice adito.

Non può sfuggire peraltro che proprio il procedimento ex art. 2409 c.c., al pari, invero, dei procedimenti cautelari, può frequentemente assumere quel carattere "esplorativo" o addirittura "intimidatorio" che, come è stato osservato da un autore, costituiscono elemento tipico della temerarietà. Anzi proprio al fine di evitare possibili strumentalizzazioni di esso, come si è detto sopra, il legislatore con la riforma del 2003 ha modificato il disposto dell'art. 2409 c.c. introducendo il limite, prima non previsto, della potenzialità del danno quale effetto delle irregolarità.

Ovviamente la mala fede e la colpa grave rilevanti ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non possono che essere desunti da comportamenti specifici della parte secondo un giudizio di inferenza proprio dell'accertamento della sussistenza dei fatti illeciti, civili e penali.

Nel caso di specie il Collegio ritiene la palese insussistenza dei presupposti giuridici del procedimento attivato dal ricorrente sia sufficientemente indicativa di uno dei predetti stati soggettivi.

A ben vedere il Sp. ha utilizzato l'istituto di cui all'art.2409 c.c. per una finalità ultronea rispetto a quella propria di esso, che è quella del ripristino della legalità dell'amministrazione della società, ossia per tutelare esclusivamente i propri interessi di socio di minoranza. Si noti peraltro che egli per questo specifico scopo avrebbe potuto, teoricamente, servirsi a suo tempo di un altro rimedio, quantomeno con riguardo alla doglianza sulla ricapitalizzazione della Po. Ed., che era l'impugnazione della delibera dell'assemblea che l'aveva approvata.

Peraltro il carattere potenzialmente molto invasivo per la società resistente dell'iniziativa giudiziaria del ricorrente e la condizione di concorrente della Po. Ed. Spa del Sp., in qualità di legale rappresentante della Sp. S.E.C s.r.l. (circostanza incontestata), valgono ad evidenziare una finalità emulativa.

Non osta alla adozione di una condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. la considerazione che il presente procedimento ha avuto una durata contenuta.

Innanzitutto tale risultato è la conseguenza del rigetto da parte di questo giudice del ricorso e non già di un comportamento di spontaneo recesso del ricorrente dai propri assunti originari.

In ogni caso, poi, ad esso può attribuirsi rilievo solo ai fini della determinazione della entità della sanzione da comminare, potendosi ritenere contenuto il pregiudizio arrecato alla controparte con la suddetta condotta, ma non vale anche a far escludere qualsiasi profilo di responsabilità a carico dell'attrice.


In linea generale deve infatti osservarsi che ogni forma di abuso del processo, anche se limitata, comporta la sottrazione di tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi che meriterebbero l'uno e le altre e, in sintesi, determina sprechi ingiustificati e insostenibili di una risorsa sempre più scarsa, come è quella del giudizio civile.

Il principale criterio di cui occorre tener conto ai fini della determinazione della condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. è quello della gravità della condotta temeraria siccome evincibile in primo luogo dal tipo di elemento soggettivo che la sorregge e che, nel caso di specie, è qualificabile come colpa grave sfociante nella male fede. La sanzione che in virtù di esso si stima

adeguata è quella, determinata, come detto, equitativamente, di euro 500,00 per ciascuno dei resistenti costituiti in giudizio.

Al riguardo deve osservarsi che, dopo la modifica dell'art. 2409 c.c. ad opera del d.lgs. 6/2003, che ha previsto che la denunzia vada notificata anche alla società è praticamente unanime l'opinione secondo cui essa è parte del procedimento di controllo giudiziario. La questione se anche i sindaci lo siano è più controversa in mancanza di una analoga previsione che li riguardi e a fronte di quella che richiede che essi siano comunque sentiti nell'ambito del procedimento.

Al riguardo è sostenibile che essi possano divenirne parte allorché, come è accaduto nel caso di specie, le irregolarità denunziate attengano anche al loro



ed il resto per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, in favore di Ed. G. e S. G. unitariamente considerati e la somma di euro 1.500,00, di cui 300,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari in favore di Pr. G., Vs. Walter, Z. M. unitariamente considerati;

Visto l'art. 96 terzo comma c.p.c.;

Condanna il Sp. a corrispondere a l'ulteriore somma di euro 1.000,00 in favore di Ed. G. e S. G. unitariamente considerati e quella di euro 1.500,00 in favore di Pr. G., Vs. Walter, Z. M. unitariamente considerati.

Così deciso in Verona il 12 gennaio 2012

Il Presidente Relatore